

Codice DB1413

D.D. 14 gennaio 2011, n. 104

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R - L.R. 37/2006 art. 12, D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010. Autorizzazione idraulica n. 05/11. Richiesta di concessione breve relativa alla realizzazione di una pista provvisoria di accesso all'opera di presa dell'impianto idroelettrico "Gaggiolo" ed edificio centrale impianto "Boschetto" nel torrente Ovesca in Comune di Villadossola (VB). Richiedente: Spa IDREG Piemonte.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. DI AUTORIZZARE la Ditta S.p.a IDREG Piemonte, con Sede Legale in Alessandria (Al) in Piazza Garibaldi n° 31 e con Unità Locale in Asti (At) alla Via Cascina Cauda n° 2, (omissis), alla realizzazione di una pista provvisoria in alveo del Torrente Ovesca per un periodo di mesi otto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ns. prot. ricevimento n. 56774/DB14.13 del 10 Agosto 2010, che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- In fase di smantellamento della pista e ripristino dello stato dei luoghi, il materiale litoide utilizzato per la formazione della rampa in prossimità della traversa di presa dovrà essere ricollocato nella stessa zona di prelievo, a ridosso della sponda naturale rocciosa, evitando la modifica dell'attuale e originaria sezione d'alveo;
- Il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite e ripristinate in conformità al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

- La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dalla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica con sede a Torino, del 07 Dicembre 2010, prot. n° 32957/DB 11.11 citato in premessa che si allega alla presente Determinazione.

3. DI PRENDERE ULTERIORMENTE ATTO dei seguenti versamenti:

- Euro 50,00 con bollettino di c.c.p. in data 21 Ottobre 2010 a titolo di spese di istruttoria;
- Euro 342,00 con bollettino di c.c.p. in data 29 Dicembre 2010 a titolo di canone relativo alla concessione di cui all'oggetto;
- Euro 171,00 con bollettino di c.c.p. in data 29 Dicembre 2010 a titolo di cauzione.

4. IL SOGGETTO AUTORIZZATO, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

5. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole